COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 8.7.2024
COM(2024) 278 final

2024/0152 (CNS)

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativamente al certificato elettronico di esenzione dall'imposta sul valore aggiunto

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Motivi e obiettivi della proposta

L'obiettivo della presente proposta è modificare la direttiva 2006/112/CE del Consiglio[1] (la direttiva IVA) al fine di introdurre un certificato elettronico di esenzione per confermare che l'operazione può beneficiare di un'esenzione specifica a norma dell'articolo 151, paragrafo 1, primo comma, di detta direttiva.

L'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio[2] (il regolamento di esecuzione IVA) stabilisce un certificato di esenzione dall'IVA e/o dalle accise destinato a essere trattato come una versione cartacea da firmarsi a mano. Per consentire agli Stati membri di stare al passo con le crescenti esigenze dell'era digitale e ridurre l'onere amministrativo per le imprese, l'attuale versione cartacea dovrebbe essere sostituita dal nuovo certificato elettronico. Tale conversione elettronica consentirà inoltre agli Stati membri di ottemperare agli obblighi previsti dalla legislazione dell'Unione[3], che impone loro di adottare i mezzi tecnici necessari per consentire l'elaborazione elettronica dei documenti firmati elettronicamente quando si fruisce di un servizio online fornito da o per conto di un organismo del settore pubblico.

La presente iniziativa mira inoltre all'allineamento con il settore delle accise, in cui le procedure elettroniche sono già possibili[4].

Deve consentire alla Commissione di adottare le misure di esecuzione che stabiliscono le specifiche e i dettagli tecnici relativi al formato elettronico applicabile del certificato nonché le relative modalità di elaborazione elettronica. I rispettivi atti di esecuzione sono adottati in consultazione con il comitato permanente per la cooperazione amministrativa istituito dall'articolo 58 del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio[5], secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011[6] .

---

1 Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1) e successive modifiche.

2 Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto (rifusione) (GU L 77 del 23.3.2011, pag. 1).

3 Decisione di esecuzione (UE) 2015/1506 della Commissione, dell'8 settembre 2015, che stabilisce le specifiche relative ai formati delle firme elettroniche avanzate e dei sigilli avanzati che gli organismi del settore pubblico devono riconoscere, di cui all'articolo 27, paragrafo 5, e all'articolo 37, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (GU L 235 del 9.9.2015, pag. 37).

4 Articolo 12, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio, del 19 dicembre 2019, che stabilisce il regime generale delle accise (rifusione) (GU L 58 del 27.2.2020, pag. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2020/262/oj)

5 Regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto (GU L 268 del 12.10.2010, pag. 1).

6 Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

La proposta è il risultato di un'analisi approfondita della fattibilità e dei costi relativi all'introduzione di un certificato elettronico di esenzione, effettuata su richiesta degli Stati membri, che avevano ritirato tale elemento da una precedente proposta della Commissione in aprile 2021[7] (la cosiddetta proposta di "acquisto e donazione"), chiedendo maggiori informazioni in merito agli aspetti relativi all'attuazione in luglio 2021, quando è stata adottata la direttiva IVA[8].

In seguito all'ampio sostegno espresso a favore della trasformazione elettronica del certificato di esenzione espresso in occasione della 36a riunione del gruppo sul futuro dell'IVA in dicembre 2021, in maggio 2022 il gruppo di esperti dello SCAC[9] ha incaricato il comitato permanente sulla tecnologia informatica[10] di studiare la fattibilità e i costi di un siffatto progetto nonché gli aspetti relativi alla sua attuazione. In occasione della sua 27a riunione in febbraio 2023[11], il gruppo di esperti dello SCAC ha discusso l'esito di tale studio tecnico[12].

In occasione della 43a riunione del gruppo sul futuro dell'IVA tenutasi in novembre 2023, è stato raggiunto un consenso in merito al principio di disporre di una soluzione digitale per il certificato di esenzione, con una preferenza per un'opzione che preveda un modulo elettronico in formato PDF corredato di un processo interamente elettronico. Tale soluzione tecnica presenta il vantaggio di fondarsi su standard già sviluppati, in quanto si basa sullo stack tecnico della DG TAXUD e su tecnologie open source, il che la rende idonea alla utilizzazione nei centri dati della DG TAXUD. Le discussioni tecniche con gli Stati membri proseguiranno in sede di SCAC e SCIT, compresa un'ulteriore analisi dei dettagli tecnici che consentirà agli Stati membri di ottenere gli elementi necessari per calcolare i costi che dovranno sostenere.

Considerato l'ampio numero di progetti informatici attualmente in essere, gli Stati membri potranno continuare a utilizzare la versione cartacea del certificato di esenzione per un periodo transitorio fino al 30 giugno 2030. Al fine di agevolare la transizione degli Stati membri verso la procedura elettronica, tale opzione dovrebbe essere flessibile e disponibile a livello di ogni singola operazione.

Nell'interesse della certezza del diritto e della semplificazione amministrativa nonché per evitare costi di attuazione informatica supplementari, non si farà distinzione fra operazioni nazionali e transfrontaliere per quanto riguarda l'applicazione del certificato elettronico di esenzione. Il certificato elettronico di esenzione sarà applicato anche nel caso in cui l'esenzione sia concessa per mezzo di un rimborso dell'IVA a norma dell'articolo 151, paragrafo 2, della direttiva IVA.

La proposta aggiunge inoltre una nuova disposizione volta a chiarire che, qualora le condizioni per l'senzione non siano soddisfatte o cessino di applicarsi, il beneficiario (organismo o persona) che ha rilasciato il certificato è responsabile del pagamento dell'IVA

---

7 Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le esenzioni applicabili alle importazioni e a talune cessioni e prestazioni in relazione a misure dell'Unione di interesse pubblico (COM(2021) 181 final).

8 Direttiva (UE) 2021/1159 del Consiglio, del 13 luglio 2021, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le esenzioni temporanee applicabili alle importazioni e a talune cessioni e prestazioni in risposta alla pandemia di COVID-19 (GU L 250 del 15.7.2021, pag. 1)

9 Comitato permanente per la cooperazione amministrativa (SCAC).

10 Sottocomitato per le questioni informatiche (SCIT).

11 Cfr. il documento di lavoro SCAC-EG n. 158 e i verbali della riunione nonché il documento SCAC-EG No 159.

12 Cfr. lo studio tecnico allegato al documento SCIT 214.

eventualmente dovuta. In questi casi il soggetto passivo sarebbe indebitamente posto in situazione di svantaggio da una domanda di pagamento aggiuntivo dell'IVA, poiché solo il beneficiario (organismo o persona) sarebbe di norma a conoscenza delle informazioni afferenti al rispetto delle condizioni per l'esenzione. Tale chiarimento è inoltre necessario al fine di evitare l'incertezza giuridica. Al fine di evitare oneri non necessari in tali casi eccezionali, gli Stati membri possono adottare le misure necessarie per consentire ai beneficiari (organismi o persone) di pagare l'IVA dovuta senza che sia necessaria una registrazione completa ai fini dell'IVA.

La clausola di convalida automatica di cui all'articolo 51, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione IVA sarà mantenuta nella nuova procedura elettronica. Di conseguenza, se i beni o i servizi sono destinati a un uso ufficiale, gli Stati membri possono dispensare i beneficiari (organismi o persone) dal requisito di disporre del certificato di esenzione firmato elettronicamente dallo Stato membro ospitante alle condizioni da essi stabilite. Tale dispensa può essere revocata in caso di abuso.

Gli Stati membri dovranno applicare la nuova normativa a decorrere dal 1° luglio 2026, il che darà loro tempo sufficiente per attuare il nuovo certificato elettronico di esenzione dall'IVA e la relativa procedura.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

La proposta consente la conversione elettronica del certificato di esenzione quale fase successiva al suo adattamento del 2022[13], che rispecchia l'ambito di applicazione esteso delle esenzioni a norma dell'articolo 151, paragrafo 1, della direttiva IVA, al fine di comprendere le attività dell'Unione nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC)[14] e le misure unionali di risposta alla pandemia di COVID-19[15].

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

L'introduzione del certificato elettronico di esenzione dall'IVA è coerente con le iniziative adottate nell'ambito della politica di digitalizzazione dell'UE, quale la dichiarazione di Berlino sulla società digitale e su un governo digitale fondato sui valori[16], e aiuterà gli Stati membri a dotare le proprie amministrazioni fiscali dei mezzi necessari a soddisfare i requisiti relativi all'uso delle firme elettroniche avanzate stabiliti nella legislazione dell'UE[17].

---

13 Regolamento di esecuzione (UE) 2022/432 del Consiglio, del 15 marzo 2022, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 relativamente al certificato di esenzione dall'IVA e/o dalle accise (GU L 88 del 16.3.2022, pag. 15)

14 Direttiva (UE) 2019/2235 del Consiglio, del 16 dicembre 2019, recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e della direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise per quanto riguarda gli sforzi di difesa nell'ambito dell'Unione (GU L 336 del 30.12.2019, pag. 10).

15 Direttiva (UE) 2021/1159 del Consiglio, del 13 luglio 2021, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le esenzioni temporanee applicabili alle importazioni e a talune cessioni e prestazioni in risposta alla pandemia di COVID-19 (GU L 250 del 15.7.2021, pag. 1)

16 https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/berlin-declaration-digital-society-and-value-based-digital-government

17 Decisione di esecuzione (UE) 2015/1506 della Commissione, dell'8 settembre 2015, che stabilisce le specifiche relative ai formati delle firme elettroniche avanzate e dei sigilli avanzati che gli organismi del settore pubblico devono riconoscere, di cui all'articolo 27, paragrafo 5, e all'articolo 37, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (GU L 235 del 9.9.2015, pag. 37).

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La base giuridica della proposta è l'articolo 113 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Tale articolo prevede che il Consiglio, deliberando all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale, e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, adotti le disposizioni che riguardano l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri nel settore dell'imposizione indiretta.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

In virtù del principio di sussidiarietà enunciato all'articolo 5, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, l'Unione interviene soltanto se gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dai soli Stati membri, ma possono, a motivo della portata o degli effetti delle azioni in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione. L'attuale direttiva IVA impedisce agli Stati membri di introdurre e applicare un certificato elettronico di esenzione dall'IVA.

- **Proporzionalità**

La proposta è conforme al principio di proporzionalità in quanto non va al di là di quanto è necessario e proporzionato per conseguire l'obiettivo perseguito. L'iniziativa introduce un certificato elettronico di esenzione inteso a confermare che l'operazione può beneficiare di un'esenzione specifica a norma dell'articolo 151, paragrafo 1, primo comma, della direttiva IVA. Tenuto conto del crescente onere amministrativo e dell'assenza di flessibilità associati al regime di esenzione basato su documenti cartacei, le misure proposte apporteranno una semplificazione e risparmi significativi a lungo termine e sono quindi proporzionate alla luce dell'incidenza limitata sul bilancio.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Una direttiva è necessaria per modificare la direttiva IVA vigente.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Non è stata svolta alcuna consultazione dei portatori di interessi, a causa della natura altamente tecnica della presente iniziativa e del suo allineamento con gli sforzi a livello dell'UE intesi a promuovere le interazioni di amministrazione digitale.

- **Assunzione e uso di perizie**

La Commissione, in consultazione con gli Stati membri, ha effettuato uno studio tecnico inteso a identificare le possibili soluzioni informatiche per introdurre un certificato elettronico di esenzione e la procedura corrispondente.

- **Valutazione d'impatto**

Non è stata effettuata alcuna valutazione d'impatto, a causa della natura tecnica e dell'ambito di applicazione molto ristretto della presente iniziativa.

- **Diritti fondamentali**

La proposta di conversione elettronica della procedura di esenzione dall'IVA sostiene l'adattamento all'era digitale e rafforza i diritti dei cittadini relativamente all'elaborazione dei loro dati personali, tutelati dall'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dall'articolo 16 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta eliminerà gli oneri amministrativi e i costi associati al trattamento della versione cartacea del certificato di esenzione dall'IVA. La maggior parte dei costi di attuazione e funzionamento della soluzione digitale, stimati a 2,9 milioni di EUR, saranno sostenuti dalla Commissione e interamente finanziati dal programma FISCALIS nell'ambito della dotazione finanziaria prevista nel quadro finanziario pluriennale vigente. Si ritiene che i costi facenti capo agli Stati membri, principalmente connessi all'abilitazione dell'accesso all'applicazione centrale, saranno contenuti.

Il nuovo certificato elettronico non inciderà sull'ambito d'applicazione delle esenzioni dall'IVA applicate. Non vi sarà pertanto alcuna incidenza sul bilancio dell'UE, in quanto non sono interessate le risorse proprie basate sul reddito nazionale lordo (RNL).

5. ALTRI ELEMENTI

- **Documenti esplicativi (per le direttive)**

La proposta non richiede documenti esplicativi riguardanti il recepimento.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

L'articolo 1 mira a modificare la direttiva IVA consentendo alla Commissione, in consultazione con gli Stati membri, di adottare misure di attuazione che stabiliscono un certificato elettronico per confermare che l'operazione può beneficiare di un'esenzione specifica a norma dell'articolo 151, paragrafo 1, primo comma, della direttiva IVA, rilasciato dal beneficiario (organismo o persona) destinatario della cessione di beni o della prestazione di servizi in esenzione e che, insieme allo Stato membro ospitante, firmerà elettronicamente tale certificato.

Gli atti di esecuzione necessari conterranno le specifiche e i dettagli tecnici relativi al formato elettronico nonché all'elaborazione del certificato e saranno adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011, per la quale è responsabile il comitato istituito dall'articolo 58 del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio.

A causa dell'ampio numero di progetti informatici in corso, gli Stati membri hanno la facoltà di usare in alternativa la versione cartacea del certificato di cui all'allegato II del regolamento di esecuzione IVA per le operazioni effettuate fino al 30 giugno 2030.

Riconoscendo che le imprese di norma non hanno accesso alle informazioni pertinenti, si chiarisce che, qualora le condizioni per l'esenzione non siano soddisfatte o cessino di applicarsi, il beneficiario (organismo o persona) che ha rilasciato il certificato elettronico è responsabile del pagamento dell'IVA nello Stato membro in cui è dovuta.

Per concedere agli Stati membri il tempo sufficiente per attuare la nuova procedura elettronica, essi dovranno applicare la nuova normativa a decorrere dal 1° luglio 2026.

2024/0152 (CNS)

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativamente al certificato elettronico di esenzione dall'imposta sul valore aggiunto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo[18],

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[19],

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 51 del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio[20] dispone che il certificato di esenzione dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) e/o dalle accise di cui all'allegato II di tale regolamento di esecuzione serve a confermare che una cessione di beni o una prestazione di servizi a destinazione di un beneficiario (organismo o persona) può fruire dell'esenzione a norma dell'articolo 151 della direttiva 2006/112/CE[21] Il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 prevede un certificato di esenzione in forma cartacea, da firmarsi a mano. È necessario digitalizzare il processo di generazione e di presentazione del certificato di esenzione e sostituire il documento cartaceo con un documento in formato elettronico al fine di minimizzare gli oneri burocratici e amministrativi nonché ridurre i costi a lungo termine.

(2) Alla luce del numero considerevole di progetti informatici ad elevata intensità di risorse in cui sono coinvolti gli Stati membri, oltre a quello richiesto per passare al certificato elettronico di esenzione, si dovrebbero offire loro la flessibilità e un tempo sufficiente per portare a termine la transizione verso la nuova procedura elettronica. A tal fine essi dovrebbe essere autorizzati a continuare a utilizzare il modulo cartaceo di cui all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 per le operazioni effettuate durante il periodo transitorio.

(3) È possibile che, successivamente al rilascio di un certificato di esenzione, un beneficiario (organismo o persona) ammissibile all'esenzione per gli acquisti

---

18 GU C del , pag. .

19 GU C del , pag. .

20 Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto (GU L 77 del 23.3.2011, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/282/oj).

21 Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/112/oj).

effettuati a norma dell'articolo 151 della direttiva 2006/112/CE potrebbe rendersi conto che le condizioni per l'esenzione non sono soddisfatte o che cessano di applicarsi. Tali informazioni solo di norma note unicamente a tale beneficiario (organismo o persona), poiché la valutazione della conformità alle predette condizioni deve essere svolta in base alle attività del beneficiario (organismo o persona) destinatario delle forniture o delle prestazioni e che utilizzerà tali beni o servizi. Al fine di garantire la certezza del diritto per i soggetti passivi ed evitare oneri indebiti per gli stessi, è necessario chiarire che in questi casi l'IVA dovuta dovrebbe essere pagata dal beneficiario (organismo o persona) che ha rilasciato il certificato di esenzione. Gli Stati membri dovrebbero evitare oneri non necessari in tali casi eccezionali, consentendo di pagare l'IVA senza che sia necessaria una registrazione completa ai fini dell'IVA.

(4) Pur mantenendo l'opzione attualmente disponibile della versione cartacea, dovrebbe essere possibile per gli Stati continuare a esentare dal requisito di firma del certificato elettronico da parte dello Stato membro ospitante, subordinatamente alle condizioni da essi eventualmente stabilite e che possono essere revocate in caso di abuso.

(5) È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione dell'articolo 151, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio[22].

(6) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2006/112/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

All'articolo 151 della direttiva 2006/112/CE, sono inseriti i seguenti paragrafi 1 bis e 1 ter:

"1 bisGli Stati membri si avvalgono di un certificato elettronico per confermare che un'operazione può beneficiare dell'esenzione di cui al paragrafo 1, primo comma. Il beneficiario (organismo o persona) destinatario della cessione di beni o della prestazione di servizi in esenzione rilascia il certificato e, insieme allo Stato membro ospitante, lo firma elettronicamente.

Se i beni o i servizi sono destinati a un uso ufficiale, gli Stati membri possono dispensare i beneficiari (organismi o persone) dal requisito di disporre del certificato firmato dallo Stato membro ospitante alle condizioni da essi stabilite. Tale dispensa può essere revocata in caso di abuso. Gli Stati membri comunicano alla Commissione la denominazione del punto di contatto designato per identificare i servizi incaricati di firmare il certificato per via elettronica e in quale misura hanno concesso un esonero da tale obbligo. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

[22] Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj).

In deroga ai primi due commi, gli Stati membri possono scegliere di avvalersi della versione cartacea del certificato di cui all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio* per le operazioni effettuate fino al 30 giugno 2030.

La Commissione determina per mezzo di atti di esecuzione le specifiche e i dettagli tecnici relativi al formato elettronico del certificato di cui al primo comma nonché al suo trattamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011 e a tal fine il comitato è il comitato istituito dall'articolo 58 del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio.

1 ter Fatto salvo quanto disposto al paragrafo 3, se le condizioni per l'esenzione di cui al paragrafo 1, primo comma, non sono soddisfatte o cessano di applicarsi, il beneficiario (organismo o persona) che ha rilasciato e firmato il certificato è responsabile del pagamento dell'IVA nello Stato membro in cui è dovuta.

---

* Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto (GU L 77 del 23.3.2011, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/282/oj).".

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore, entro il 30 giugno 2026, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 1 della presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

   Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dall'articolo 1 della presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente